

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. CICALA Mario - Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

- ricorrenti -

contro

INALCA S.R.L. in Liquidazione, con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza n. 66/02/2005 della Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sezione n. 02, in data 16/02/2005, depositata il 07/04/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2008 dal Relatore Cons. Dott. Di Blasi Antonino;

vista la richiesta scritta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.

Svolgimento del processo

La società contribuente, impugnava in sede giurisdizionale la cartella esattoriale recante l'iscrizione a ruolo dell'IVA anno 1993, oltre accessori.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso, giusta decisione che, sull'appello dell'Ufficio, veniva riformata dalla CTR, la quale annullava l'iscrizione.

In particolare, i Giudici di appello, ritenevano che la cartella fosse illegittima, in quanto l'iscrizione non era stata preceduta dalla notifica dell'invito al pagamento.

Con ricorso notificato il 19 - 25 maggio 2006, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero hanno chiesto la cassazione dell'impugnata decisione.

L'intimata società, non ha svolto difese in questa sede.

Con istanza 13.04.2007, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Motivi della decisione

La Corte,

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui il Ministero e l'Agenzia delle Entrate censurano l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, nonché per insufficiente ed illogica motivazione su punto decisivo della controversia;

vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale; Considerato che l'impugnazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è a ritenersi inammissibile, in quanto non è stato parte nel giudizio di appello ed il ricorso risulta notificato il 19 - 25 maggio 2006, quindi, dopo la data dell'1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l'Agenzia delle Entrate è subentrata all'Amministrazione delle Finanze nei rapporti giuridici già facenti capo a quest'ultima;

Ritenuto che la CTR ha accolto l'appello e annullato l'iscrizione a ruolo, nella considerazione che l'avviso di pagamento costituisse indefettibile presupposto ai fini della legittimità dell'iscrizione a ruolo;

Considerato, ciò stante, che il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, con cui si denuncia la violazione delle precitate disposizioni di legge, è fondato, in base al pacifico principio secondo cui "In tema di IVA, la potestà dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l'imposta non versata dal contribuente così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell'invito al versamento delle somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, (invito cui l'Ufficio risulta tenuto "ex lege" al fine di consentire al contribuente il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa - oggi sanzione amministrativa ex d .Lgs. n. 471 del 1997, art. 60, comma 6, pari al sessanta per cento della somma non versata), atteso che l'unica funzione dell'avviso predetto è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restandone l'obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, medio tempore, maturati (Cass. n. 907/2002, n. 16105/2002, n. 1756/2003);

Considerato, quindi, che in accoglimento dell'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, va cassata l'impugnata decisione e che, per l'effetto, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, perchè proceda al riesame e, adeguandosi al citato principio, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando adeguatamente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'impugnazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2008